

BUGLIANI



**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 275 DEL 14 OTTOBRE 2014**

OGGETTO: VALORE AREE EDIFICABILI 2014 AI FINI IMU E TASI.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** e questo giorno **QUATTORDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **16:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Cav. **ORESTE GIURLANI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			presenti	assenti
1) Oreste	GIURLANI	Sindaco	X	
2) Roberto	PERIA	Vice Sindaco	X	
3) Paolo	CECCONI	Assessore anziano		X
4) Marco	DELLA FELICE	Assessore	X	
5) Elisa	ROMOLI	Assessore		X
6) Barbara	VITTIMAN	Assessore	X	

Assiste il **Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'identificazione di ogni possibile soggetto passivo dell'imposta municipale unica al fine di realizzare una corretta ed equa applicazione del tributo in questione;

VISTO l'art.13 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 con il quale, viene anticipata a decorrere dall'anno di imposta 2012, l'imposta municipale propria - IMU;

VISTO l'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 con il quale si conferma che *"omissis...restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/92....omissis"* e il comma 3 con il quale si stabilisce che *"la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/92"*,

VISTO l'art. 2 comma I lettera b) del D.Lgs. 504/92 che definisce il concetto di area fabbricabile ai fini impositivi I.C.I. (ed ora ai fini I.M.U.);

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. 504/92 che al comma 5 detta i criteri di determinazione della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ed ora dell'I.M.U.) relativamente alle aree edificabili sulla base del valore costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

TENUTO CONTO che tale valore deve essere determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione nonché, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, così come disposto dall'articolo sopra citato;

CONSTATATO altresì, che l'Ufficio Tributi, ai fini del controllo I.M.U., deve stimare il valore delle aree edificabili caso per caso e che quindi è necessario che sia dotato di un valido supporto per l'espletamento dell'attività di accertamento;

VISTA la variante generale al PRG divenuta esecutiva in data 09/12/1998, tramite pubblicazione sul BURT n. 49 della Delibera di Consiglio Regionale n. 344 del 10/11/1998 "Comune di Pescia - Variante Generale al PRG Delibera di Consiglio Comunale di adozione nr. 36 del 16/06/1995 - Approvazione con stralci, inviti, raccomandazioni";

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale del 31 gennaio 2012, n° 4 è stato definitivamente approvato, a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni presentate, il Piano Strutturale. Gli atti sono stati pubblicati sul BURT n° 10 del 7 marzo 2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale nr. 231 del 30/10/2001 con la quale si era provveduto a determinare il valore delle aree edificabili per gli anni dal 1995 al 1998 e la Deliberazione di Giunta Municipale nr. 208 del 10/09/2002 relativa alla determinazione del valore aree edificabili per gli anni 1999/2000/2001;

VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 26 del 15/03/1999 e nr. 24 del 24/03/2003 aventi per oggetto "Suddivisione del Territorio Comunale in Microzone";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 291 del 12/10/2010 relativa alla determinazione del valore aree edificabili per gli anni 2010 e 2011;

CONSIDERATO che nella suddivisione del territorio comunale si è rispettata la suddivisione territoriale operata dall'Ufficio Tecnico Erariale ai fini dell'elaborazione dei dati concernenti l'Osservatorio Nazionale sul mercato Immobiliare al fine di rendere omogenei tutti i dati;

CONSTATATO che i dati che ne scaturiscono rappresentano delle stime medie e che pertanto a nulla rileva l'eventuale difforme versamento effettuato dal contribuente per gli anni precedenti in quanto l'imposta, come sopra detto, è determinata con riferimento al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

CONSIDERATO che al valore medio determinato devono essere applicati, ove previsti per ciascuna fattispecie, i coefficienti stabiliti per ciascuno degli elementi richiesti dall'art. 5 c. 5 del D.Lgs. 504/92;

DATO ATTO che la rimodulazione dei coefficienti è stata predisposta dall'ufficio Edilizia privata e riportata nell'allegato "A" relativo alle tabelle dei valori medi delle aree edificabili, ai coefficienti moltiplicatori in base alle zone UTE, agli indici relativi alla suddivisione del territorio in microzone, agli indici divisi per tipologia, ai coefficienti per oneri di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed alle riduzioni scaturite per l'approvazione del Piano Strutturale;

VISTE le tavole predisposte dalla A.O. Urbanistica ed Edilizia relative alla suddivisione del territorio comunale in microzone (Tav. 1) e la suddivisione UTE (Tav. 2) per una più facile applicazione dei coefficienti relativi al presunto calcolo del valore medio delle aree edificabili;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 123 del 29/05/2013 relativa alla determinazione del valore aree edificabili per l'anno 2012;

CONSIDERATO che scopo del presente atto deliberativo è quindi procedere ad una stima del valore venale delle suddette aree apportando ulteriori correzioni ai parametri già stabiliti dopo l'approvazione del Piano Strutturale del 2012;

RILEVATA la necessità inserire, ai fini della rivalutazione annuale, un moltiplicatore determinato in funzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT pari a 1,083 per l'anno 2014;

DATO ATTO della recente sentenza della Corte di Cassazione n° 5166 del 2013, ove si ravvisa la necessità di prevedere il pagamento dell'aliquota anche per quei fabbricati accatastati come categoria F2, quindi privi di rendita, se lo strumento urbanistico ne consente il recupero edilizio ai fini abitativi o produttivi, anche se nei limiti della cubatura esistente;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 4 – Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013);

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "A" relativo alle tabelle dei valori medi delle aree edificabili, ai coefficienti moltiplicatori in base alle zone UTE, agli indici relativi alla suddivisione del territorio in microzone, agli indici divisi per tipologia, ai coefficienti per oneri di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed alle riduzioni scaturite per l'approvazione del Piano Strutturale;
2. Di approvare la suddivisione del territorio in microzone di cui alla Tavola 1 - Allegato "B" che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare, ai fini dell'imposta Municipale Unica (IMU), la suddivisione del territorio del comune di Pescia così come risulta dagli schemi riportati alla Tavola 2 UTE - Allegato "C" che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI

Premessa

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il valore dell'area edificabile sarà quindi rappresentato dal prodotto tra il valore medio così come definito dalla tabella valori medi ed i coefficienti definiti riguardo a ciascuno degli elementi che il legislatore richiama nell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/92 (zona territoriale di ubicazione, indice di fabbricabilità/tipologia, e oneri di costruzione del fabbricato e presenza o meno di Concessione Edilizia) applicati di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'area edificabile.

Il risultato dovrà essere poi moltiplicato per i mq. che formano l'area edificabile.

Non viene previsto nessun abbattimento per le opere e le superfici da destinare all'urbanizzazione primaria in quanto la suddivisione e l'identificazione del valore rispettivamente per la zona di completamento e di espansione tengono già in debito conto della assenza (zone di espansione) o presenza (zone di completamento) delle opere e delle superfici da destinare all'urbanizzazione primaria attraverso la differenziazione del valore.

Il valore dell'area edificabile è determinato con la formula che segue:

$$\text{Valore Area} = [\text{V.mq (MICR) RIVALUTATO} \times \text{mq AREA}] \times \text{Z.ute} \times \text{C.tip} \times \text{C.lim}$$

Nel periodo di salvaguardia del PS al valore così determinato si applicano i coefficienti di cui alla tabella 5.

Nel caso in cui sull'area sia già stato rilasciato il Permesso a Costruire al valore così determinato si applica il coefficiente di cui alla tab. 6.

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE

Tab. 1 - Valori medi riferiti all'01/01/2010 - Determinazione del Coefficiente V.mq (MICR) - Vedi Tav. 1

ZONA DI PRG	Microzona 1	Microzona 2
B - Residenziale di completamento	€ 94,50	€ 141,75
C - Residenziale di espansione	€ 32,90	€ 49,35
CC - Residenziali di espansione già convenzionate	€ 32,90	€ 49,35
C/U - Comparti Urbanistici	€ 32,90	€ 49,35
D1 - Industriale di completamento	€ 45,50	€ 68,25
D2 - Industriale di espansione	€ 24,30	€ 36,45
FB - Attrezzature di interesse collettivo di completamento	€ 94,50	€ 141,75
FC - Attrezzature di interesse collettivo di nuova previsione	€ 32,90	€ 49,35
R(n) – Rinnovo, riqualificazione e Ristrutturazione Urbanistica ¹	€ 32,90	€ 49,35
E – Edifici/aree in zona agricola suscettibili di trasformazione	€ 32,90	€ 49,35

¹ Il valore si applica alle sole aree libere ubicate all'interno delle zone R(n) non pertinenti di edifici esistenti in quanto producono un indice. Per i fabbricati esistenti si prende il valore catastale. In caso di intervento, dopo l'inizio dei lavori si applica la tab. 7.

Rivalutazione per ogni anno di imposizione dei Valori medi Tabella 1

Posto a base 100, il valore medio dell'area al 1° Gennaio 2010, si applica, ai fini della rivalutazione annuale, un moltiplicatore determinato in funzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT pari a

1,022 per il 2011;

1,054 per il 2012.

1,077 per il 2013

1,083 per il 2014

Tab. 2 - zone UTE - Determinazione del Coefficiente Z.ute – Vedi allegato "A" e Tav. 2

UBICAZIONE	Coefficiente Z.ute
Zona pregiata A1 (Microzona 2)	1
Zona centrale B1 e B2 (Microzona 2)	1
Zona semicentrale C1 (Microzona 2)	0,95
Zona periferica D1 (Microzona 2)	0,95
Zona suburbana E1 - Fraz. Pedecollinari e di Pianura (Microzona 2)	0,90
Zona suburbana E2 - Fraz. Collinari (Microzona 1)	1
Zona suburbana E3 - Fraz. Montane (Microzona 1)	1

Tab. 3 - Indici/tipologia - Determinazione del Coefficiente C.tip

ZONA DI PRG	Coeff.
B1 Residenziali di completamento (art.44 NTA PRG)	0,73
B2 Residenziali di completamento (art.45 NTA PRG)	1
B0 Residenziali di completamento (art.48 NTA PRG)	0.50
B3 Residenziali di completamento (art. 46 NTA PRG)	1,27
B4 Residenziali di completamento (art. 47 NTA PRG)	1,58
C1 Residenziali di espansione estensive (art.52 NTA PRG)	1,2
C2 Residenziali di espansione intensive (art.53 NTA PRG)	1,96
C/U Comparti Urbanistici (art.55 NTA PRG)	0,80
D1 Artigianali ed Industriali di completamento (art.57 NTA PRG)	1,1
D2 Artigianali e Industriali di espansione (art.58 NTA PRG)	1,2
FB Attrezzature di interesse collettivo di completamento (art. 71 NTA PRG)	1
FC Attrezzature di interesse collettivo di nuova previsione (art. 72 NTA PRG)	1
R(n) Rinnovo, riqualificazione e Ristrutturazione Urbanistica (art. 49 NTA PRG)	1

Destinazione d'uso consentita.

Riguardo a questo coefficiente, poiché i valori determinati sono già differenziati in corrispondenza della diversa destinazione, residenziale e/o industriale di espansione e/o completamento, non si ritiene opportuno applicare alcun moltiplicatore per la fattispecie in questione.

Tab. 4 - Limitazioni all'edificabilità - Determinazione del Coefficiente C.lim

Nessuna limitazione	1
Nel caso di inedificabilità parziale per prescrizioni di legge o derivanti da fasce di rispetto (es. distanza da corsi di acqua, elettrodotti). Il coefficiente si applica a tutta la superficie.	0,70
Zone a rischio idraulico I.4a e I.4b del PS e P.I.4 del PAI Arno. La presente riduzione non si applica nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2 comma 9 della LRT 21/2012	0,50
Nel caso di inedificabilità totale per prescrizioni di legge o derivanti da fasce di rispetto (es. distanza da corsi di acqua, elettrodotti).	0,40
Terreni edificabili che per dimensione non consentono l'edificabilità diretta (superficie < 200 mq)	0,40
Aree edificabili (B/D/FB/FC) fuori dal limite urbano. Sono esclusi le zone a lottizzazione C1 e C2 ed i comparti CF/U e CF/V per i quali vale la tab 5)	0,20

Per il calcolo del valore dell'area si utilizza un unico coefficiente riduttivo. In presenza di due o più coefficienti si prende a riferimento quello più basso.

Nel caso in cui il terreno sia interessato solo parzialmente dalle limitazioni di cui sopra il coefficiente riduttivo verrà applicato alla sola superficie interessata.

Tab. 5 - Coefficienti relativi alle salvaguardie del Piano Strutturale (art 65 e 69 NTA PS)

ZONA DI PIANO REGOLATORE GENERALE		Rapporto
B1	Residenziali di completamento (art.44 NTA PRG)	0,75
	Residenziali di completamento (art.44 NTA PRG) con riduzione di indice perché in presenza di andamento planimetrico in forte pendenza superiore al 30% e/o nelle aree vincolate dalla Soprintendenza Codici univoci vincolo 9047289 e 9047063)	0,65
B1	Residenziali di completamento (art.45 NTA PRG)	0,90
B2	Residenziali di completamento (art.45 NTA PRG)	0,90
B0	Residenziali di completamento (art.48 NTA PRG)	0,75
B3	Residenziali di completamento (art. 46 NTA PRG)	0,90
B4	Residenziali di completamento (art. 47 NTA PRG)	1
C1	Residenziali di espansione estensiva (art.52 NTA PRG)	0,85
C2	Residenziali di espansione intensive (art.53 NTA PRG)	0,85
CF/U6	Piano attuativo unitario Alberghi-Nuovo centri (art. 55/6 NTA PRG)	0,40
CF/U7 - CF/U8	Piano attuativo unitario Collodi (art. 55/7 NTA PRG)	0,20
CV/U9	Piano attuativo unitario Parco Residenziale Turistico di Veneri (art. 55/9 NTA PRG)	0,90
CF/U10	Piano attuativo unitario Piano di Zona Centro di Veneri (art. 55/10 NTA PRG)	0,40
CF/U11	Piano attuativo unitario Residenziale turistico di Veneri (art. 55/11 NTA PRG)	0,70
CF/U13	Piano attuativo unitario Viale Europa - Via degli Orti (art. 55/13 NTA PRG)	0,40
D1	Artigianali ed Industriali di completamento (art.57 NTA PRG)	1,00
D2	Artigianali e Industriali di espansione (art.58 NTA PRG)	0,80
FB	Attrezzature di interesse collettivo di completamento (art. 71 NTA PRG)	0,85
FC	Attrezzature di interesse collettivo di nuova previsione (art. 72 NTA PRG)	0,85
R(n)	Rinnovo, riqualificazione e Ristrutturazione Urbanistica (art. 49 NTA PRG)	0,75

Tab. 6 - Aree per le quali è stata già rilasciato il titolo edilizio

Per calcolare il valore di un' area nella quale sia stata già rilasciato il permesso a costruire o SCIA, va considerato oltre al valore dell'area gli importi per gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, il costo di costruzione e le spese per la progettazione.

Coef. 1,20

Tab. 7 - Valore area in caso di utilizzazione edificatoria per interventi di Restauro, Ristrutturazione Edilizia e Sostituzione Edilizia.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'ex articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (oggi DPR 380/2011 art. 3 c. 1 lettera c), d), f) art. 10 c. 1 lettera b) e c) e LRT. 1/2005 art. 78 c. 1 lettera f) e h) e art. 79, c. 2 lettera c) e d)) si utilizza come valore unitario (a mq) di riferimento durante tutto il periodo in cui vengono svolti i lavori sino alla loro ultimazione (art.5 comma 6 D.Lgs. 504/92) il valore dell'area di intervento è pari al valore medio per le zone Residenziali di Completamento – zone B (tabella 1) relativamente alla microzona dove è posto il fabbricato (valore con rivalutazione ISTAT) moltiplicato per la superficie coperta e il numero dei piani abitabili/agibili (sono esclusi i locali interrati e le soffitte). A tale valore deve essere poi applicata la maggiorazione della tabella 6.

Tale procedura non è utilizzabile per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tali casi la base imponibile rimane il Valore Catastale.

Il valore dell'area edificabile è determinato con la formula che segue:

$$\underline{\text{Valore Area}} = [\text{V.mq (MICR) RIVALUTATO} \times \text{mq SUPERFICIE COPERTA} \times \text{n}^\circ \text{ PIANI}] \times 1,20$$

Tab. 8 - Valore area in caso di edificio collabente accatastato in categoria F2 nel caso in cui lo strumento urbanistico ne consente il recupero edilizio.

Con riferimento alla recente sentenza della Corte di Cassazione n° 5166 del 2013, si prevede il pagamento dell'aliquota anche per quei fabbricati accatastati come categoria F2, quindi privi di rendita, ove lo strumento urbanistico ne consente il recupero edilizio ai fini abitativi o produttivi, anche se nei limiti della cubatura esistente.

Sono esenti dal pagamento solo i ruderi ove è in essere meno del 50% della muratura originaria. Tali ruderi infatti non sono recuperabili ai fini edilizi.

Il valore dell'area edificabile è determinato con la formula che segue:

$$\underline{\text{Valore Area}} = [\text{V.mq (MICR) RIVALUTATO} \times \text{mq SUPERFICIE COPERTA} \times \text{n}^\circ \text{ PIANI}^2] \times 0,90$$

² Per numero di piani si intende quello originario (anche se oggi non più presenti)

OGGETTO: VALORE AREE EDIFICABILI 2014 AI FINI IMU E TASI.

PARERE DEL RESPONSABILE PROPONENTE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

.....

.....

Pescia **14 OTT. 2014**

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO "GESTIONE DELLE RISORSE"**
Dott.ssa Antonella Bugliani



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

ESPRIMO PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

ESPRIMO PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per i seguenti motivi ed osservazioni:

.....

.....

Pescia / **14 OTT. 2014**

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO "GESTIONE DELLE RISORSE"**
Dott.ssa Antonella Bugliani




PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) esprimo parere favorevole in ordine alla legalità dell'atto.

Pescia , **14 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Claudio Straglia



Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cav. Oreste GIURLANI
Firmato in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Claudio SBRAGIA
Firmato in originale

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il **17 OTT. 2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Mauricef'

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio on-line

dal _____ al _____ Ref. N° _____

IL DIRIGENTE
SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI
Dott.ssa Stefania BALDI

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia **17 OTT. 2014**

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Mauricef'

ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3° comma 4°, del D. Lgs.vo 18/8/00 n. 267.

Pescia **17 OTT. 2014**

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Mauricef'

Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a:

SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI	A.O. Polizia Municipale	
SERVIZIO 2 - SERVIZI AL CITTADINO	A.O. Politiche Sociali	
SERVIZIO 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO	A.O. Urbanistica e Progetti Territoriali	A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE RISORSE	A.O. Entrate Comunali	A.O. Risorse Umane ed Informatizzazione

Pescia _____

L'UFFICIO DI SEGRETERIA